

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ IN ALTERNATIVA A PERMESSO DI COSTRUIRE

Normativa di riferimento:

- Articoli 18 e 21 della Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19 (*Codice regionale dell'edilizia*);
- Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. (*Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell'edilizia*);
- Legge Regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (*Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto*);
- requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 ce di cui all'allegato alla delibera della Giunta Regionale del 16 novembre 2013, n 2117;
- Regolamento Edilizio Comunale;
- Piano Regolatore Generale Comunale;
- Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale;

Descrizione del servizio:

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

- a)** gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19, qualora ammessi dallo strumento urbanistico comunale recante precise disposizioni plano-volumetriche e non ricadenti in zone assoggettate a piano attuativo;
- b)** gli interventi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19;
- c)** gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19;
- d)** gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di trasformazione territoriale qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.

Gli interventi di cui sopra sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 29 Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19, se dovuto e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26 della stessa legge, con l'obbligo di presentare la denuncia almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Requisiti richiesti:

la titolarità del bene immobile oggetto di lavori.

Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie oltre il proprietario:

- a)** il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;
 - 1)** I titolari di diritti reali di godimento come il superficiario, l'enfiteuta, l'usufruttuario, l'usuario, il titolare del diritto reale di abitazione;
 - 2)** Il titolare di una servitù volontaria o coattiva limitatamente alle opere necessarie per l'esercizio di tale diritto;
 - 3)** L'assegnatario a riscatto di alloggio economico o popolare;
 - 4)** Il locatario per riparazioni urgenti ai sensi dell'articolo 1577 del Codice Civile dando contemporaneamente avviso al locatore;

Possono richiedere il permesso di costruire, *autocertificando* che il proprio titolo ricomprende anche tale potere:

- b)** L'affittuario di fondo rustico (coltivatore diretto) autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- c)** Il concessionario di beni demaniali autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- d)** Il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- e)** locatario il cui contratto contenga l'autorizzazione espressa del proprietario) autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- f)** comodatario autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- g)** l'amministratore del condominio ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile.
- h)** il titolare di un contratto preliminare di compravendita registrato e trascritto autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- i)** Il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;

Costo del servizio:

- Diritti di segreteria pari a:

- € 55,00 Per unità immobiliare fino ad un massimo di € 516,46 per interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza strutturale;
 - € 75,00 Per unità immobiliare fino ad un massimo di € 516,46 per interventi di ristrutturazione edilizia
- (ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14 giugno 2014);
- Eventuale contributo ex legge n. 10/1977 (*legge Bucalossi*).

Documenti da presentare:

- SCHEDA 3 – DIA ALTERNATIVA A PERMESSO DI COSTRUIRE (*conforme all'allegato 3 al decreto n. 949/2015 ex articolo 3 Regolamento di attuazione Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19*);
- SCHEDA 4 - ASSEVERAZIONI (*conforme all'allegato 4 al decreto n. 949/2015 ex articolo 3 Regolamento di attuazione Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19*);
- Schede, asseverazioni e certificazioni scaricabili dalla apposita sezione;
- Copia del versamento dei diritti di segreteria relativi ai sensi della deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 14 giugno 2014. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - sul c.c.p. n. 11200490 intestato al Comune di Moraro;
 - c/o la Tesoreria Comunale presso il Credito Cooperativo del Nord Est - Cassa Centrale Banca - IBAN IT 23 Y 03599 01800 000000137662;
- Elaborati grafici contenenti:
 - Estratto di mappa catastale;
 - Estratto di P.R.G.C.;
 - Planimetria generale di progetto quotata in scala 1:200 o 1:500;
 - Piante di progetto in scala 1:100 (*indicare le destinazioni d'uso, le superfici utili e le superfici finestrate dei locali*);
 - Prospetti di progetto in scala 1:100;
 - Sezioni di progetto in scala 1:100;
 - Schema dell'impianto fognario;
- Elaborati grafici relativi al superamento delle barriere architettoniche, in conformità alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*) e al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*) evidenziando l'accessibilità, la visitabilità e la adattabilità;

In caso di interventi sull'esistente:

- Piante dello stato di fatto in scala 1:100 (*indicare le destinazioni d'uso e le superfici utili dei locali*);
- Prospetti dello stato di fatto in scala 1:100;
- Sezioni dello stato di fatto in scala 1:100;
- Tavola comparativa colorata (*indicare in colore giallo le demolizioni e in colore rosso le nuove costruzioni*);
- Documentazione fotografica;

In caso di opere strutturali:

- Relazione tecnica strutturale corredata dagli schemi dell'ordito strutturale: ovvero
- Dichiarazione del progettista che non sono previste opere strutturali soggette a denuncia alla Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici, ai sensi della Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (*Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741*), della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (*Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio*) e del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e s. m. i.;

N.B. in casi di deposito dei calcoli strutturali presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Gorizia prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata:

- Copia con il timbro dell'avvenuto deposito dei calcoli strutturali presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Gorizia;
- Asseverazione da parte del progettista delle opere in cemento armato, così come prescritto dalla Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (*Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741*), della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (*Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio*) e del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e s. m. i.;

In caso di attività soggette alla prevenzione incendi, comprese nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina*

dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122):

- Qualora all'interno della struttura si prevedessero attività di cui all'elenco del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*), dovrà ottenersi il **parere rilasciato dal Comando VV.FF.** secondo le modalità vigenti;

Nel caso di attività interessanti le fasce di rispetto alla viabilità stradale o ferroviaria, ecc.:

- Dovrà essere presentato il relativo nulla osta di: F.V.G. Strade/Provincia di Gorizia/Altro Ente preposto

In caso di realizzazione, modifica o ampliamento di impianti termici e per le opere di miglioramento del rendimento energetico del fabbricato:

- Deposito progetto e relazione tecnica, inerenti l'isolamento termico dell'edificio e l'impianto termico ai fini del contenimento dei consumi di energia ai sensi della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*), Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia*), Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*) e Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 (*Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia*) e s.m.i.;

In caso di realizzazione, modifica e ampliamento di impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, per gas combustibile e di protezione antincendio:

- Deposito progetto e relazione tecnica, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*) e s.m.i.;

In caso di produzione di terre e rocce da scavo ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo);

- Dichiarazione del progettista sul riutilizzo in sito e/o trasporto a pubblica discarica ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- Per il riutilizzo fuori sito redazione del piano di utilizzo e di quant'altro specificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*);

In caso di interventi in zona agricola:

- Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

In caso di edifici con destinazione diversa da residenziale:

- Ulteriore copia degli elaborati e relazioni tecniche nonché scheda informativa igienico sanitaria per l'A.S.S. n° 2 – "Bassa Friulana – Isontina";

SICUREZZA NEI CANTIERI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*)

per lavori eseguiti da ditte

- Presentazione dei dati relativi alle imprese e necessari per la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dell'Amministrazione Comunale;
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 90 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- copia dell'avvenuto deposito della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);

Per i lavori eseguiti in economia diretta:

- dichiarazione in cui si dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento;

N.B. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista incaricato e dal richiedente.

Tutti i moduli per la presentazione della pratica sono reperibili all'apposita sezione **"Modulistica – Varie"**

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ IN ALTERNATIVA A PERMESSO DI COSTRUIRE

Normativa di riferimento:

- Articoli 18 e 21 della Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19 (*Codice regionale dell'edilizia*);
- Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. (*Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell'edilizia*);
- Legge Regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (*Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto*);
- requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 ce di cui all'allegato alla delibera della Giunta Regionale del 16 novembre 2013, n 2117;
- Regolamento Edilizio Comunale;
- Piano Regolatore Generale Comunale;
- Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale;

Descrizione del servizio:

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

- a)** gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19, qualora ammessi dallo strumento urbanistico comunale recante precise disposizioni plano-volumetriche e non ricadenti in zone assoggettate a piano attuativo;
- b)** gli interventi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19;
- c)** gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19;
- d)** gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di trasformazione territoriale qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.

Gli interventi di cui sopra sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 29 Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19, se dovuto e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26 della stessa legge, con l'obbligo di presentare la denuncia almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Requisiti richiesti:

la titolarità del bene immobile oggetto di lavori.

Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie oltre il proprietario:

- a)** il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;
 - 1)** I titolari di diritti reali di godimento come il superficiario, l'enfiteuta, l'usufruttuario, l'usuario, il titolare del diritto reale di abitazione;
 - 2)** Il titolare di una servitù volontaria o coattiva limitatamente alle opere necessarie per l'esercizio di tale diritto;
 - 3)** L'assegnatario a riscatto di alloggio economico o popolare;
 - 4)** Il locatario per riparazioni urgenti ai sensi dell'articolo 1577 del Codice Civile dando contemporaneamente avviso al locatore;

Possono richiedere il permesso di costruire, *autocertificando* che il proprio titolo ricomprende anche tale potere:

- b)** L'affittuario di fondo rustico (coltivatore diretto) autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- c)** Il concessionario di beni demaniali autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- d)** Il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- e)** locatario il cui contratto contenga l'autorizzazione espressa del proprietario) autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- f)** comodatario autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- g)** l'amministratore del condominio ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile.

- h)** il titolare di un contratto preliminare di compravendita registrato e trascritto autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;
- i)** Il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;

Costo del servizio:

- Diritti di segreteria pari a:
- € 55,00 Per unità immobiliare fino ad un massimo di € 516,46 per interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza strutturale;
 - € 75,00 Per unità immobiliare fino ad un massimo di € 516,46 per interventi di ristrutturazione edilizia
- (ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14 giugno 2014);
- Eventuale contributo ex legge n. 10/1977 (*legge Bucalossi*).

Documenti da presentare:

- SCHEDA 3 – DIA ALTERNATIVA A PERMESSO DI COSTRUIRE (*conforme all'allegato 3 al decreto n. 949/2015 ex articolo 3 Regolamento di attuazione Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19*);
- SCHEDA 4 - ASSEVERAZIONI (*conforme all'allegato 4 al decreto n. 949/2015 ex articolo 3 Regolamento di attuazione Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19*);
- Schede, asseverazioni e certificazioni scaricabili dalla apposita sezione;
- Copia del versamento dei diritti di segreteria relativi ai sensi della deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 14 giugno 2014. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
- sul c.c.p. n. 11200490 intestato al Comune di Moraro;
 - c/o la Tesoreria Comunale presso il Credito Cooperativo del Nord Est - Cassa Centrale Banca - IBAN IT 23 Y 03599 01800 000000137662;
- Elaborati grafici contenenti:
- Estratto di mappa catastale;
 - Estratto di P.R.G.C.;
 - Planimetria generale di progetto quotata in scala 1:200 o 1:500;
 - Piante di progetto in scala 1:100 (*indicare le destinazioni d'uso, le superfici utili e le superfici finestrate dei locali*);
 - Prospetti di progetto in scala 1:100;
 - Sezioni di progetto in scala 1:100;
 - Schema dell'impianto fognario;
- Elaborati grafici relativi al superamento delle barriere architettoniche, in conformità alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*) e al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*) evidenziando l'accessibilità, la visitabilità e la adattabilità;

In caso di interventi sull'esistente:

- Piante dello stato di fatto in scala 1:100 (*indicare le destinazioni d'uso e le superfici utili dei locali*);
- Prospetti dello stato di fatto in scala 1:100;
- Sezioni dello stato di fatto in scala 1:100;
- Tavola comparativa colorata (*indicare in colore giallo le demolizioni e in colore rosso le nuove costruzioni*);
- Documentazione fotografica;

In caso di opere strutturali:

- Relazione tecnica strutturale corredata dagli schemi dell'ordito strutturale: ovvero
- Dichiarazione del progettista che non sono previste opere strutturali soggette a denuncia alla Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici, ai sensi della Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (*Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell' articolo 20 della legge 10*

dicembre 1981, n. 741), della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (*Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio*) e del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e s. m. i.;

N.B. in casi di deposito dei calcoli strutturali presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Gorizia prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata:

- Copia con il timbro dell'avvenuto deposito dei calcoli strutturali presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Gorizia;
- Asseverazione da parte del progettista delle opere in cemento armato, così come prescritto dalla Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (*Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741*), della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (*Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio*) e del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e s. m. i.;

In caso di attività soggette alla prevenzione incendi, comprese nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*):

- Qualora all'interno della struttura si prevedessero attività di cui all'elenco del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*), dovrà ottenersi il **parere rilasciato dal Comando VV.FF.** secondo le modalità vigenti;

Nel caso di attività interessanti le fasce di rispetto alla viabilità stradale o ferroviaria, ecc.:

- Dovrà essere presentato il relativo nulla osta di: F.V.G. Strade/Provincia di Gorizia/Altro Ente preposto

In caso di realizzazione, modifica o ampliamento di impianti termici e per le opere di miglioramento del rendimento energetico del fabbricato:

- Deposito progetto e relazione tecnica, inerenti l'isolamento termico dell'edificio e l'impianto termico ai fini del contenimento dei consumi di energia ai sensi della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*), Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia*), Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*) e Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 (*Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia*) e s.m.i.;

In caso di realizzazione, modifica e ampliamento di impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, per gas combustibile e di protezione antincendio:

- Deposito progetto e relazione tecnica, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*) e s.m.i.;

In caso di produzione di terre e rocce da scavo ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*);

- Dichiarazione del progettista sul riutilizzo in sito e/o trasporto a pubblica discarica ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- Per il riutilizzo fuori sito redazione del piano di utilizzo e di quant'altro specificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*);

In caso di interventi in zona agricola:

- Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

In caso di edifici con destinazione diversa da residenziale:

- Ulteriore copia degli elaborati e relazioni tecniche nonché scheda informativa igienico sanitaria per l'A.S.S. n°2 – "Bassa Friulana – Isontina";

SICUREZZA NEI CANTIERI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*)

per lavori eseguiti da ditte

- Presentazione dei dati relativi alle imprese e necessari per la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dell'Amministrazione Comunale;
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 90 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- copia dell'avvenuto deposito della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);

Per i lavori eseguiti in economia diretta:

- dichiarazione in cui dichiararsi di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento;

N.B. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista incaricato e dal richiedente.